

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../125105/2007

OGGETTO: COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di San Secondo di Pinerolo, con deliberazione del C.C. n. 37 del 29/11/2006, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 04/01/2007 (*prat. n. 02/2007*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 37 del 29/11/2006 di adozione, finalizzati a migliorare la viabilità Comunale, correggere alcuni errori materiali, aggiornare la cartografia vigente e adeguare il Piano alle nuove disposizioni legislative nazionali e regionali;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- 1) adeguamento del Piano al D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, alla L.R. n. 9 del 29/04/2003 e alle nuove Norme sul Commercio (D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006);
- 2) potenziamento della viabilità locale attraverso:
 - *"inserimento di una nuova rotatoria sulla via Val Pellice in prossimità della località "Cantine";*
 - *modifica di parte del tracciato di via Colombini e individuazione di una nuova area a servizi S44;*
 - *rettifica di tratto di Via Biscaretti;*
 - *ampliamento di via Cardonata;*
 - *modifica di parte del tracciato di via Masei;*
 - *inserimento di una rotatoria all'incrocio tra via Fossat e la ex-statale 23 in prossimità del ponte San Martino;*
 - *inserimento di una rotatoria all'incrocio tra via Colombini e via Fossat;*

- *inserimento in mappa del nuovo tracciato del Rio Tondo con ampliamento di via Costa;*
- *ampliamento di viale della Rimembranza;*
- *individuazione di nuova area a servizi (S45);*
- *ampliamento di parte di via San Rocco e della strada vicinale di Mezzo;*
- *individuazione di una nuova area da destinare ad impianti tecnologici lungo la strada vicinale di Mezzo;*
- *ampliamento e nuovo tratto di via Airali;*
- *ampliamento dell'area a servizi contrassegnata con la sigla S15,*
- *ampliamento di parte di via Pinerolo;*
- *aggiornamenti cartografici e correzioni di errori materiali;*
- *aggiornamento e modifiche alle "Norme di Attuazione";*
- *verifica del dimensionamento del P.R.G.C."*

(Cfr. art. 3 – *Motivazioni e contenuti della variazione urbanistica al P.R.G.C. vigente - Relazione Illustrativa*);

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di San Secondo di Pinerolo con deliberazione n. 37 del 29/11/2006, le seguenti osservazioni:
 - a) con riferimento alle proposte in materia di commercio, la procedura di adeguamento alla D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006, pubblicata sul B.U.R. n. 13 del 30/03/2006, seguita dall'Amministrazione Comunale **non pare essere quella indicata dall'art. 29 "Approvazione degli strumenti urbanistici e degli atti presupposti e complementari"**, il quale tra l'altro prevede, oltre ad indicare "... le varianti urbanistiche necessarie ad adeguare gli strumenti urbanistici ..." anche le procedure di approvazione dell'adeguamento secondo l'iter di seguito riportato:
 - *adozione dei criteri comunali di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 ed all'articolo 4, comma 1 della legge regionale sul commercio, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale;*

- *adeguamento del piano regolatore generale secondo quanto disposto all'articolo 6, comma 5 del d.lgs. 114/1998; tale adeguamento costituisce variante al piano ... ed è quindi approvato secondo i disposti dell'art. 17 della L.R. 56/77;*

Gli elaborati di adeguamento del Piano in materia di commercio devono, inoltre, essere conformi a quanto previsto in merito dall'articolo 14 della L.R. 56/77; si consiglia pertanto di contattare il "Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali" della Regione Piemonte, al fine di non incorrere nelle "norme sostitutive" di cui all'art. 30 della citata D.C.R.;

- b) con riferimento a quanto sopra, si ricorda che il riconoscimento dell'addensamento commerciale extraurbano (arteriale) "A.5" sull'asse di via Valpellice (S.P. n. 161) deve avvenire " ... *previa approvazione da parte del Comune del progetto unitario di coordinamento che deve contenere le indicazioni relative alle esigenze infrastrutturali, di organizzazione funzionale dell'intera area in ordine al sistema della viabilità e degli accessi, il posizionamento e il dimensionamento delle aree destinate al soddisfacimento di posti auto ... delle aree a standard ...*" e " ... **l'approvazione del progetto unitario di coordinamento da parte del Comune è subordinata ad obbligatorio parere della Provincia ...**";
 - c) si rammenta inoltre, quanto riportato nella nota del Settore "Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali" – "Direzione Commercio e Artigianato" della Regione Piemonte del 08/05/2006 prot. n. 5433/17.1: ".....*le varianti agli strumenti urbanistici adottate ai sensi dell'art. 17 della l.r. 56/77 smi, contenenti previsioni in materia commerciale riferitesi alla previgente normativa in materia, non potranno essere ritenuti conformi e conseguentemente non potranno sugli stessi essere emessi pronunciamenti positivi*";
 - d) l'intervento n. 6 oltre a proporre la modifica della viabilità in prossimità dell'ambito R2.1.1, consente, con l'introduzione nelle Norme di Attuazione della nuova scheda n. 38.9 "Edifici in fascia di rispetto", ai proprietari d'immobili oggetto di demolizione, la ricostruzione in ambito agricolo circostante (comma 10, art. 27, L.R. 56/77 e s.m.i.). Quanto riportato nel primo periodo "....*potranno essere ricostruiti, con superficie e volume pari all'esistente, ...*" si discosta da quanto successivamente riportato nella stessa scheda "Norme per gli interventi.....- *la superficie coperta non potrà superare di 1,5 volte la superficie coperta precedente*";
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
 3. **di trasmettere** al Comune di San Secondo di Pinerolo la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....